

Modifica Allegato C, Parte A della Delib.G.R. n. 5/18 del 8.2.2006

A) Prodotti per diabetici

Art. 1)

Oggetto del presente accordo è la distribuzione, a cura delle Farmacie convenzionate, dei prodotti per diabetici .

Con decorrenza 1° Ottobre 2006 i prodotti per diabetici di cui al successivo articolo 2 sono acquistati e distribuiti esclusivamente dalle farmacie convenzionate.

Entro 90 giorni e comunque non oltre il 31.12.2006 le Aziende USL che distribuiscono direttamente i prodotti devono concludere le operazioni finalizzate ad indirizzare i pazienti verso il nuovo sistema erogativo ed a smaltire le proprie giacenze di prodotti.

Le procedure ed i dettagli operativi della suddetta erogazione saranno oggetto di specifica direttiva regionale.

Art. 2)

I prodotti per diabetici concedibili agli assistiti sono riportati, per caratteristiche tecniche e funzionali, nomi commerciali e prezzo di rimborso nell'elenco "allegato 1" che risulta coerente con i livelli qualitativi di assistenza attualmente erogati a livello regionale sulla base di provvedimenti richiamati nella DGR n° 43/ 9 del 20.12.2002 che ha dettato disposizioni attuative del DPCM 29.11.2001 per l'applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza nella Regione Sardegna.

Il suddetto elenco ricomprende i prodotti erogati ai pazienti diabetici alla data di entrata in vigore del presente accordo in tutto il territorio regionale. Pertanto è comprensivo sia dei prodotti distribuiti dalle ASL n° 8 di Cagliari e n° 5 di Oristano sulla base di accordi aziendali con le farmacie convenzionate, sia di prodotti, non ricompresi nei suddetti accordi aziendali ma che risultano erogati agli assistiti da parte di alcune ASL che provvedono all'acquisto e dalla distribuzione diretta dei prodotti stessi.

Il prezzo di rimborso regionale alle farmacie convenzionate è stato determinato, per ciascuna tipologia di prodotti, sulla base di una valutazione comparata dei seguenti parametri:

1) prezzo di rimborso attualmente riconosciuto dalle ASL n°8 di Cagliari e n°5 di Oristano sulla base dei sopracitati accordi aziendali;

2) prezzo proposto da Federfarma, a seguito di specifica richiesta formulata in seno al Tavolo Tecnico costituito con DAIS n° 3 del 09.03.2006, sulla base di uno sconto percentuale applicato sul prezzo di vendita al pubblico, così come rilevato dalla banca dati Codifa per ciascun prodotto;

3) prezzi rilevati come esito dell' espletamento di apposite procedure ad evidenza pubblica da parte di alcune ASL, incrementati di un 10% per le farmacie urbane, di un 12 % per le farmacie rurali , e di un 3 % per il grossista.

Il prezzo di rimborso, determinato secondo le modalità sopra esposte, è comprensivo di IVA al 20%. L'eventuale applicazione dell'aliquota IVA del 4% su alcuni prodotti è oggetto di approfondimento da entrambe le parti.

Il prezzo di rimborso dei prodotti è comprensivo della remunerazione a favore della distribuzione intermedia, delle farmacie convenzionate e di ogni altro onere a carico del SSN.

Il prezzo di rimborso dei prodotti rimane invariato per due anni a decorrere dal 1° Ottobre 2006.

L'inserimento di nuovi prodotti per diabetici nel suddetto elenco "allegato1" (prodotti concedibili esclusivamente tramite le farmacie convenzionate) dovrà essere oggetto di valutazione da parte di una Commissione Tecnica Regionale, Paritetica, appositamente nominata, previa richiesta formulata alla regione dall'Azienda interessata che dovrà indicare, oltre alle specifiche tecniche del prodotto, il prezzo di vendita al pubblico e l'impegno a mantenere lo stesso invariato sino allo scadere del termine di due anni indicato nel presente articolo.

Il presente Accordo ha validità fino al 1° Ottobre 2008 e potrà essere oggetto di revisione in relazione a modifiche della normativa nazionale.

Art.7)

– eliminato –

Letto, confermato e sottoscritto

Cagliari 03 Ottobre 2006

Per la Regione Autonoma della Sardegna
L'Assessore Igiene e Sanità' e dell'Assistenza Sociale
Nerina Dirindin

Per la Federfarma Sardegna Il Presidente Regionale
Pasquale Sechi
